CAMERA DEI DEPUTATI N. 2888

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BATTAGLIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

—

Norme sull'amministrazione straordinaria

Presentato il 16 giugno 1988

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Di recente si è manifestato un certo aggravamento della situazione di gestione delle liquidazioni disposte in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (cosiddetta legge Prodi). Tale aggravamento è dipeso dal ricorso in alcuni casi da parte dei privati anche all'autorità giudiziaria ordinaria, oltre che all'autorità giudiziaria amministrativa competente, con l'intento di sovrapporre loro esigenze individuali a quelle di carattere collettivo che l'autorità di vigilanza è tenuta a tutelare.

La procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla normativa in oggetto ha sostituito quella fallimentare diretta esclusivamente alla tutela degli interessi dei creditori, tenuto conto che la dimensione e il peso delle aziende in crisi implica la valutazione degli interessi meramente privatistici in un'ottica attenta al risanamento delle aziende e alla salvaguardia dell'occupazione che, per il legislatore, hanno una valenza prettamente pubblicistica. Fenomeno questo comune ad ogni altra ipotesi di liquidazione coatta amministrativa cui l'amministrazione straordinaria è equiparata in base al sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

Dispone infatti il quinto comma dell'articolo 2 di tale decreto-legge che il

commissario « predispone un programma, la cui esecuzione deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza su conforme parere del CIPI ». Precisa la citata disposizione che il programma deve prevedere, in quanto possibile e tenendo conto degli interessi dei creditori, un piano di risanamento, coerente con gli indirizzi della politica industriale, con indicazione specifica degli impianti da riattivare e di quelli da completare, nonché degli impianti o complessi aziendali da trasferire e degli eventuali nuovi assetti imprenditoriali.

L'attività del commissario di esecuzione del piano si inserisce in una procedura più complessa, presidiata da esigenze di politica industriale di carattere generale, la cui valutazione è rimessa all'autorità di vigilanza su conforme parere del CIPI. Anche la cessione dei singoli cespiti, ancorché effettuata con strumenti di carattere privatistico, è volta a realizzare le indicate finalità, tra le quali un valore preminente assumono, accanto all'interesse dei creditori, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il risanamento economico delle imprese.

Il provvedimento ministeriale è diretto a valutare la rispondenza dell'atto alla molteplicità di interessi che risultano coinvolti nella procedura (dei creditori, dei lavoratori, di carattere produttivo), nonché di quelli più generali di politica industriale, di cui è fatta espressa menzione nella legge accanto all'obbligo di mantenere per due anni invariati i livelli occupazionali esistenti.

Il rispetto di tali prescrizioni presuppone, evidentemente, una valutazione da parte della pubblica amministrazione dei piani produttivi che accompagnano l'offerta di acquisto. Valutazione che non si risolve in una mera ricognizione delle singole offerte sotto il profilo della loro esclusiva convenienza per i creditori, ma che presuppone un apprezzamento sull'idoneità del piano predisposto dal privato a soddisfare effettivamente le richiamate esigenze pubblicistiche, nonché sulle specifiche capacità imprenditoriali dell'offerente a gestire in modo economicamente produttivo il complesso dei beni ceduti, evitando, evidentemente, il ripetersi di crisi aziendali analoghe a quelle che danno origine alla procedura *de qua*. Gli elementi di fatto predisposti dal privato, nonché la sua capacità imprenditoriale in relazione al settore produttivo ceduto, vengono, quindi, assunti ad oggetto dell'apprezzamento discrezionale della pubblica amministrazione.

Alla stregua di tali considerazioni la soluzione più coerente al sistema, in materia di riparto delle attribuzioni giurisdizionali, è quella che vede incardinata nella competenza dell'autorità giudiziaria amministrativa tutte le impugnazioni di atti amministrativi adottati nel corso della procedura di vendita, tenuto conto che sia la giurisprudenza che la dottrina unanimemente ritengono che la liquidazione coatta amministrativa – cui l'amministrazione straordinaria, come è stato detto, è equiparata per legge – « si svolge ad opera dell'autorità amministrativa ed è un procedimento di carattere amministrativo » (FERRARA, *Il fallimento*, Milano, 1966, p. 84/85; BAVETTA, *La liquidazione coatta amministrativa*, voce Enc. del dir., vol. XXIV, p. 770). Non è un caso infatti che, a proposito della liquidazione delle società di assicurazione, l'articolo 80 del testo unico 13 febbraio 1959, n. 449, ha espressamente previsto che i provvedimenti dell'autorità di vigilanza sono impugnati innanzi al giudice amministrativo, e che l'articolo 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre a subordinare espressamente la vendita di beni immobili e dei mobili in blocco all'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, sentito il comitato di sorveglianza, al primo comma consente alla predetta autorità di imporre ai poteri del commissario tutte le « limitazioni » che ritiene di volta in volta necessarie ed opportune.

In questo senso si è già mosso il Parlamento che con la legge 3 novembre 1987, n. 452, di conversione del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, ha vietato la possibilità di autorizzare i sequestri conservativi nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria.

In tal modo si è inteso evitare che, anche nelle sole ipotesi in cui è configurabile l'esistenza di pregresse posizioni soggettive di privati, le stesse possano dar luogo a provvedimenti giudiziali che interferiscono con le decisioni dell'autorità governativa volte al risanamento delle aziende in crisi.

Nello stesso senso si muove il presente provvedimento legislativo che colma una lacuna della legge 3 aprile 1979, n. 95, e si inquadra nel più generale sistema delle liquidazioni coatte amministrative, sancendo in modo esplicito che spetta al giudice amministrativo la competenza a decidere i ricorsi contro i provvedimenti dell'autorità amministrativa, nel caso di cessione di beni aziendali o contro quelli adottati nel corso della suddetta procedura.

Analogamente a quanto già previsto dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, si è disposta la cessazione degli effetti dei provvedimenti giudiziali relativi ai beni suddetti con salvezza delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti di autorizzazione alla vendita dei beni di proprietà delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nonché i ricorsi contro atti o provvedimenti adottati nel corso della suddetta procedura di vendita.

2. I giudizi pendenti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria aventi ad oggetto la vendita dei beni di cui al comma 1 sono estinti d'ufficio e cessano di produrre effetti i provvedimenti giudiziali relativi ai suddetti beni, con salvezza delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo.

3. Per i giudizi di cui ai commi 1 e 2 il termine per proporre eventuale ricorso al tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il tribunale amministrativo regionale provvede anche sulle spese del giudizio estinto.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.